Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP17208 — Data: 28/02/2018

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 25/02/2018 relativo all'incontro (10494) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI (TO) il 18/02/2018 tra HC Torino Bulls U19 (669) e HC Eppan Appiano U19 (150).

B) Precedenti:

Precedenti per A.s.d. Hockey Club Torino Bulls 2011 (669):
 GSP17066 del 10/11/2017: a tavolino con il punteggio di 8-0 ai sensi dell'art. 3.2 ed ultimo capoverso delle N.O.F.A. Giovanili U.19 – 2017/2018 e 30, n. 1 e 3 del Regol. di Giustizia per avere disputato l' incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare - trasmissione degli atti al Procuratore Federale
 GSP17094 del 05/12/2017: a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi dell' art. 3.2 ed ultimo capoverso delle N.O.F.A. Giovanili U.19 – 2017/2018 e 30, n. 1 e 3 del Regol. di Giustizia per avere disputato l' incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare - trasmissione degli atti al Procuratore Federale
 GSP17196 del 22/02/2018: a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi dell' art. 3.2 ed ultimo capoverso delle N.O.F.A. Giovanili U.19 – 2017/2018 e 30, n. 1 e 3 del Regplamento di Giustizia per avere disputato l' incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare - trasmissione degli atti al Procuratore Federale
 GSP17197 del 23/02/2018: a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi dell' art. 3.2 ed ultimo capoverso delle N.O.F.A. Giovanili U.19–2017/2018 e 30, n. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia per avere disputato l'incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare - trasmissione degli atti al Procuratore Federale

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Hockey Club Torino Bulls 2011 (669)** a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi dell' art. 3.2 ed ultimo capoverso delle N.O.F.A. Giovanili U.19 – 2017/2018 e 30, n. 1 e 3 del Regol. di Giustizia per avere disputato l' incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare -trasmissione degli atti al Procuratore Federale.

D) Motivazione:

A.s.d. Hockey Club Torino Bulls 2011 (669)

Il Giudice Sportivo

- Letto il rapporto arbitrale;
- preso atto che l' incontro in questione è stato disputato, nonostante la squadra ospitante abbia schiera= to soltanto **14 (quattordici) giocatori,** di cui 12 di movimento e 2 portieri, **anzichè i 15 (quindici)** previsti, di cui 13 di movimento e 2 portieri, come prescritto dall' art. 3.2. delle N.O.F.A. Giovanili – categoria U19 - 2017/2018;
- considerato che la previsione della citata norma deve intendersi inderogabile, come da interpretazione autentica fornita dal Presidente della F.I.S.G., essendo posta a **tutela dell'incolumità fisica** degli atleti, soprattutto se di giovane età ed ancora in via di crescita e sviluppo psico-fisico;
- considerato che la violazione di tale regola è sanzionata sia dalle N.O.F.A. Giovanili (ult.cpv.), che dall'art.

30 del Regol. di Giustizia con la perdita della gara da parte della squadra in difetto con il punteggio di 5-0 o con il maggior scarto di punti conseguito sul campo;

- verificato che nel caso in questione la squadra dell' H.C. Torino Bulls 201 è già risultata sconfitta sul cam= po con il punteggio di 5 - 4 e che pertanto la perdita della gara a tavolino vada sancita con il punteggio di 5-0;
- - ciò premesso visti gli artt. 3.2. e ult. cpv. delle Norme Organizzative Federali Annuali Giovanili – cam= pionato Nazionale Under 19 -2017/2018 e 30, n.1 e 3 del Regolamento di Giustizia

sancisce

la sconfitta a tavolino della società H.C. Torino Bulls 2011 con il punteggio di 5-0

- visto l'art. 30, n.2 del Regolamento di giustizia

trasmette

gli atti al Procuratore Federale per la valutazione di eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare a carico della società sanzionata.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Club Torino Bulls 2011 (669).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi